



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXX - n. 1

**Publicato sul sito www.agcm.it
7 gennaio 2020**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A487B - COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE-TRASPORTO MARITTIMO DELLE MERCI DA/PER LA SARDEGNA - RIDETERMINAZIONE SANZIONE	
<i>Provvedimento n. 28040</i>	5
A523B - TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA PREVENDITA DI BIGLIETTI-FRIENDS & PARTNERS	
<i>Provvedimento n. 28041</i>	7
A523C - TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA PREVENDITA DI BIGLIETTI-VIVO CONCERTI	
<i>Provvedimento n. 28042</i>	10
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	13
C12270 - ENI/EVOLVERE	
<i>Provvedimento n. 28045</i>	13
C12271 - ALLFUNDS BANK/RAMO DI AZIENDA DI BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	
<i>Provvedimento n. 28046</i>	18
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	22
AS1636 - SELEZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI	22
AS1637 - GESTIONE DEL COMPENSO COPIA PRIVATA NEL SETTORE AUDIOVISIVO	25
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	28
IP325 - VODAFONE-DISCRIMINAZIONE IBAN ESTERI	
<i>Provvedimento n. 28052</i>	28
IP326 - WIND-DISCRIMINAZIONE IBAN ESTERI	
<i>Provvedimento n. 28053</i>	32
IP327 - TELECOM-DISCRIMINAZIONE IBAN ESTERI	
<i>Provvedimento n. 28054</i>	36
VARIE	41
CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RATING DI LEGALITÀ	
<i>Provvedimento n. 28064</i>	41

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A487B - COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE-TRASPORTO MARITTIMO DELLE MERCI DA/PER LA SARDEGNA - RIDETERMINAZIONE SANZIONE *Provvedimento n. 28040*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 27053 del 28 febbraio 2018, adottato a conclusione del procedimento n. A/487 – *Compagnia Italiana di Navigazione – Trasporto marittimo delle merci da/per la Sardegna*, con il quale l'Autorità ha accertato che le società Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. hanno posto in essere un abuso di posizione dominante in violazione dell'articolo 102, lettera b), TFUE, consistente in un'unica e articolata strategia tesa all'esclusione dei concorrenti, attuali e potenziali, nei mercati rilevanti, intenzionalmente realizzata per il tramite di un'azione di boicottaggio diretto e indiretto nei confronti delle imprese di logistica che si erano rivolte ai concorrenti, per scoraggiarle dall'avvalersi dei loro servizi di trasporto marittimo;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, è stata disposta a carico delle società Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. l'irrogazione, in solido, di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 29.202.673,73 euro.

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (di seguito Tar del Lazio) del 22 maggio 2019, n. 7175 con la quale è stato parzialmente annullato il provvedimento n. 27053 del 28 febbraio 2018 nella parte relativa all'accertamento di alcune condotte attribuite a Moby S.p.A. e a Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. e agli effetti delle stesse e, conseguentemente, è stata disposta la riquantificazione della sanzione irrogata;

VISTO il proprio provvedimento n. 27844 del 17 luglio 2019, con cui è stato avviato il procedimento per la rideterminazione della sanzione da irrogare alle società Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., in ottemperanza alla richiamata sentenza del Tar del Lazio;

VISTO il proprio provvedimento n. 27985 del 5 novembre 2019, con cui è stata prorogata la scadenza del procedimento al 31 dicembre 2019, al fine di consentire alle Parti di disporre di un adeguato periodo di tempo per esercitare i propri diritti di difesa e garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che i criteri di rideterminazione della sanzione contenuti nella sentenza del Tar del Lazio del 22 maggio 2019, n. 7175, non sono di immediata decodificazione;

CONSIDERATA l'opportunità di attendere la pronuncia del Consiglio di Stato sul ricorso in appello dell'Autorità avverso la sentenza del Tar del Lazio del 22 maggio 2019, n. 7175, attesa anche la rilevanza e la solidità, in fatto e in diritto, dei motivi presentati;

RITENUTO, pertanto, necessario disporre il differimento del termine di conclusione del procedimento, attualmente fissato al 31 dicembre 2019, a sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato con la quale sarà deciso il summenzionato ricorso;

DELIBERA

di prorogare il termine di conclusione del procedimento a sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato con la quale sarà deciso il ricorso presentato dall'Autorità avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio del 22 maggio 2019, n. 7175.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

A523B - TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA PREVENDITA DI BIGLIETTI-FRIENDS & PARTNERS*Provvedimento n. 28041*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90 nella parte in cui prevede che, con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 dello stesso articolo sono sottoposti: 1) alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25.823 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti; 2) alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.646 euro se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri;

VISTA la propria delibera del 20 settembre 2018 n. 27331, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società TicketOne S.p.A. (di seguito anche "*TicketOne*") - *leader* in Italia nei servizi di biglietteria – e di CTS Eventim AG & Co. KGaA - società di diritto tedesco che controlla TicketOne, attiva in molti Paesi europei nella produzione e organizzazione di eventi di intrattenimento, nella gestione di *venues* per tali eventi, nonché nei servizi di biglietteria - per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 TFUE;

VISTA la propria delibera del 23 gennaio 2019 n. 27509, con la quale è stato esteso: *i*) oggettivamente il procedimento ai comportamenti, adottati anche nel 2018, relativi al rafforzamento della prassi di diniego sistematico della concessione di deroghe all'esclusiva, al fine di evitare che la distribuzione di biglietti per eventi *live* di musica leggera potesse avvenire su piattaforme di *ticketing* diverse da TicketOne; [*omissis*]*; all'imposizione delle esclusive ai *promoter* locali per il tramite dei *promoter* nazionali; alle diverse azioni di ritorsione e boicottaggio nei confronti di ZED, volte ad ostacolare anche l'attività di Ticketmaster Italia S.r.l.; *ii*) soggettivamente il procedimento nei confronti delle società Di and Gi S.r.l., F&P Group S.r.l., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l., controllate dalla società di diritto tedesco CTS Eventim AG & Co. KGaA, a capo dell'omonimo gruppo;

VISTA la propria delibera del 18 settembre 2019 n. 27899, con la quale è stato esteso: *i*) oggettivamente il procedimento alle operazioni di acquisizione di *promoter* nazionali da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA, segnatamente Di and Gi S.r.l., Friends & Partners S.p.A., che ha sostanzialmente proseguito l'attività svolta da F&P Group S.r.l. ora in liquidazione, Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l., quest'ultima indirettamente per il tramite della controllata Friends & Partners S.p.A.; *ii*) soggettivamente il procedimento nei confronti della società Friends & Partners S.p.A. controllata dalla società di diritto tedesco CTS Eventim AG & Co. KGaA, a capo dell'omonimo gruppo;

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

VISTA la richiesta di informazioni formulata alla società Friends & Partners S.p.A. nel corso del suddetto procedimento istruttorio, datata 21 maggio 2019, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 10 ottobre 1990, n. 287 e dell'articolo 9 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni fornite, a seguito dell'indicata richiesta, dalla società Friends & Partners S.p.A. in data 31 maggio 2019;

CONSIDERATO che la richiesta menzionata era finalizzata all'acquisizione di elementi utili ai fini dell'istruttoria avviata dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, in relazione alle finalità e alla valenza concorrenziale, nel complessivo contesto oggetto di indagine, dell'operazione relativa all'acquisizione del controllo, da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA per il tramite di Medusa Music Group GmbH, di Friends & Partners S.p.A.;

CONSIDERATO, nello specifico, che l'Autorità ha chiesto di fornire copia di tutti gli accordi, anche di carattere preliminare, stipulati da Friends & Partners S.p.A. con CTS Eventim AG & Co. KGaA e/o le società da quest'ultima controllate anche indirettamente, nonché tra il Sig. Ferdinando Salzano e CTS Eventim AG & Co. KGaA e/o le società da quest'ultima controllate, anche indirettamente, ovvero con altri *promoter* persone fisiche appartenenti al gruppo societario CTS Eventim, propedeutici all'acquisizione del controllo di Friends & Partners S.p.A. da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA;

CONSIDERATO che la società Friends & Partners S.p.A., nella sua comunicazione del 31 maggio 2019 ha dichiarato che “[*omissis*]”;

CONSIDERATO che, in occasione degli accertamenti ispettivi del 26 settembre 2019 presso la sede della società Friends & Partners S.p.A. sono stati acquisiti i seguenti documenti: [*omissis*];

CONSIDERATO che rispetto alla documentazione sopra richiamata si evidenzia che “[Friends & Partners S.p.A., n.d.r.] [*omissis*]”;

CONSIDERATO, altresì, che dalla visura camerale della Friends & Partners S.p.A. emerge che il Sig. Ferdinando Salzano è stato nominato consigliere di amministrazione di tale società con atto del 30 aprile 2019;

CONSIDERATO, pertanto, che la documentazione acquisita in sede ispettiva rientrava esattamente nel perimetro di quanto richiesto nell'ambito della richiesta di informazioni formulata a Friends & Partners S.p.A. in data 21 maggio 2019;

RILEVATO che nella risposta fornita in data 31 maggio 2019 da Friends & Partners S.p.A. alla richiesta formulata da questa Autorità nel corso del procedimento istruttorio, la società ha negato il possesso di atti che invece erano effettivamente nella sua disponibilità come risulta dalla documentazione acquisita nel corso dei suddetti accertamenti ispettivi del 26 settembre 2019;

RITENUTO che le summenzionate circostanze di fatto possano configurare una fattispecie di informazioni non veritiere di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) di contestare alla società Friends & Partners S.p.A. la violazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990 per aver fornito informazioni non veritiere in merito alla disponibilità delle informazioni e dei documenti richiesti in data 21 maggio 2019;

b) di fissare il termine di giorni trenta, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della società Friends & Partners S.p.A., del diritto di presentare all'Autorità scritti difensivi e documenti e di chiedere di essere sentiti;

c) che il responsabile del procedimento è il Dottor Luca Biffaro;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Credito, Poste e Turismo della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti di Friends & Partners S.p.A.;

e) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

A523C - TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA PREVENDITA DI BIGLIETTI-VIVO CONCERTI

Provvedimento n. 28042

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90 nella parte in cui prevede che, con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 dello stesso articolo sono sottoposti: 1) alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25.823 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti; 2) alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.646 euro se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri;

VISTA la propria delibera del 20 settembre 2018 n. 27331, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società TicketOne S.p.A. (di seguito anche "*TicketOne*") - *leader* in Italia nei servizi di biglietteria - e di CTS Eventim AG & Co. KGaA - società di diritto tedesco che controlla TicketOne, attiva in molti Paesi europei nella produzione e organizzazione di eventi di intrattenimento, nella gestione di *venues* per tali eventi, nonché nei servizi di biglietteria - per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 TFUE;

VISTA la propria delibera del 23 gennaio 2019 n. 27509, con la quale è stato esteso: *i*) oggettivamente il procedimento ai comportamenti, adottati anche nel 2018, relativi al rafforzamento della prassi di diniego sistematico della concessione di deroghe all'esclusiva, al fine di evitare che la distribuzione di biglietti per eventi *live* di musica leggera potesse avvenire su piattaforme di *ticketing* diverse da TicketOne; *[omissis]**; all'imposizione delle esclusive ai *promoter* locali per il tramite dei *promoter* nazionali; alle diverse azioni di ritorsione e boicottaggio nei confronti di ZED, volte ad ostacolare anche l'attività di Ticketmaster Italia S.r.l.; *ii*) soggettivamente il procedimento nei confronti delle società Di and Gi S.r.l., F&P Group S.r.l., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l., controllate dalla società di diritto tedesco CTS Eventim AG & Co. KGaA, a capo dell'omonimo gruppo;

VISTA la propria delibera del 18 settembre 2019 n. 27899, con la quale è stato esteso: *i*) oggettivamente il procedimento alle operazioni di acquisizione di *promoter* nazionali da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA, segnatamente Di and Gi S.r.l., Friends & Partners S.p.A., che ha sostanzialmente proseguito l'attività svolta da F&P Group S.r.l. ora in liquidazione, Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l., quest'ultima indirettamente per il tramite della controllata Friends & Partners S.p.A.; *ii*) soggettivamente il procedimento nei confronti della società Friends & Partners S.p.A. controllata dalla società di diritto tedesco CTS Eventim AG & Co. KGaA, a capo dell'omonimo gruppo;

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

VISTA la richiesta di informazioni formulata alla società Vivo Concerti S.r.l., nel corso del suddetto procedimento istruttorio, in data 21 maggio 2019 ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 10 ottobre 1990, n. 287 e dell'articolo 9 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni fornite, a seguito della sopraindicata richiesta, dalla società Vivo Concerti S.r.l. in data 31 maggio 2019;

CONSIDERATO che la richiesta menzionata era finalizzata all'acquisizione di elementi utili ai fini dell'istruttoria avviata dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, in relazione alle finalità e alla valenza concorrenziale, nel complessivo contesto oggetto di indagine, dell'operazione relativa all'acquisizione del controllo, da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA per il tramite di Medusa Music Group GmbH e di Friends & Partners S.p.A., di Vivo Concerti S.r.l.;

CONSIDERATO, nello specifico, che l'Autorità ha chiesto di fornire copia di tutti gli accordi, anche di carattere preliminare, stipulati da Vivo Concerti S.r.l. con CTS Eventim AG & Co. KGaA e/o le società da quest'ultima controllate anche indirettamente, nonché tra il Sig. Clemente Zard e CTS Eventim AG & Co. KGaA e/o le società da quest'ultima controllate, anche indirettamente, ovvero con altri *promoter* persone fisiche appartenenti al gruppo societario CTS Eventim, propedeutici all'acquisizione del controllo di Vivo Concerti S.r.l. da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA;

CONSIDERATO che la società Vivo Concerti S.r.l., nella sua comunicazione del 31 maggio 2019 ha dichiarato che “[*omissis*]”;

CONSIDERATO che, nell'ambito del verbale di accertamento ispettivo del 26 settembre 2019, redatto presso la sede della società Vivo Concerti S.r.l. dai funzionari incaricati, è stato chiesto di fornire copia di “*tutta la documentazione negoziale prodromica all'acquisizione della società Vivo Concerti da parte della società Friends & Partners, con particolare riferimento altresì al memorandum of understanding concluso tra Cledaz, il sig. Clemente Zard, Friends & Partners e TicketOne*”;

CONSIDERATO che Vivo Concerti S.r.l., nell'ambito del verbale di accertamento ispettivo del 26 settembre 2019 ha dichiarato che la sopra menzionata “*documentazione nella disponibilità della società Vivo Concerti, non presente presso la sede in data odierna, verrà prodotta all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato entro 20 giorni*”;

CONSIDERATO che tale documentazione è stata effettivamente depositata agli atti del procedimento in data 11 ottobre 2019;

CONSIDERATO, altresì, che dalla visura camerale della società Vivo Concerti emerge che il Sig. Clemente Zard è stato nominato amministratore delegato di tale società con atto del 16 aprile 2018;

CONSIDERATO, pertanto, che la documentazione acquisita a seguito dell'attività ispettiva effettuata presso la sede di Vivo Concerti S.r.l. rientrava esattamente nel perimetro di quanto richiesto nell'ambito della richiesta di informazioni formulata alla medesima società in data 21 maggio 2019;

RILEVATO che nella risposta fornita in data 31 maggio 2019 da Vivo Concerti S.r.l. alla richiesta formulata da questa Autorità nel corso del procedimento istruttorio, la società ha negato il possesso di atti che invece erano effettivamente nella sua disponibilità come risulta dalla documentazione sopra richiamata;

RITENUTO che le summenzionate circostanze di fatto possano configurare una fattispecie di informazioni non veritiere di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) di contestare alla società Vivo Concerti S.r.l. la violazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990 per aver fornito informazioni non veritiere in merito alla disponibilità delle informazioni e dei documenti richiesti in data 21 maggio 2019;

b) di fissare il termine di giorni trenta, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della società Vivo Concerti S.r.l., del diritto di presentare all'Autorità scritti difensivi e documenti e di chiedere di essere sentiti;

c) che il responsabile del procedimento è il Dottor Luca Biffaro;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Credito, Poste e Turismo della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti di Vivo Concerti S.r.l.;

e) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12270 - ENI/EVOLVERE

Provvedimento n. 28045

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società ENI S.p.A., pervenuta il 25 novembre 2019;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. ENI S.p.A. (di seguito, anche ENI) è una società quotata sia alla Borsa di Milano che al *New York Stock Exchange* e il cui capitale sociale è attualmente detenuto per circa il 26% da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per circa il 4% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per il 70% è flottante. ENI è la capogruppo dell'omonimo Gruppo industriale attivo a livello globale nei settori della esplorazione e produzione di idrocarburi e gas, dell'approvvigionamento e vendita di gas naturale all'ingrosso e al dettaglio, dell'acquisto e commercializzazione di gas naturale liquefatto (GNL), della raffinazione del petrolio e commercializzazione di prodotti petroliferi all'ingrosso e sulla rete ordinaria e autostradale, della produzione e commercializzazione di prodotti chimici, nonché nei mercati della generazione (anche attraverso impianti fotovoltaici) e vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica. Il Gruppo ENI, con specifico riferimento al settore della vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, opera tramite Eni Gas e Luce S.p.A. (di seguito, anche EGL), società interamente controllata dal ENI.

Nel 2018 il Gruppo ENI ha realizzato a livello mondiale un fatturato di circa 80 miliardi di euro, di cui oltre [20-30]* miliardi realizzati per vendite in Italia.

2. Evolvere S.p.A. (di seguito, anche Evolvere) è la capogruppo dell'omonimo Gruppo industriale il cui capitale sociale è, attualmente, detenuto per il 94,96% dalle società L&B Capital S.p.A. ("L&B", 66,22%), Eventi S.r.l. ("Eventi", 26,8%), ESM S.r.l. ("ESM", 2,24%) e TOP S.r.l. ("TOP", 0,42%) e il restante 5,04% è frazionata tra ventidue persone fisiche. Evolvere opera, a livello nazionale e attraverso proprie controllate¹, nell'installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹ La capogruppo Evolvere S.p.A., che eroga l'insieme dei servizi operativi, per la gestione del portafoglio di impianti fotovoltaici e clienti, e partecipa: (i) interamente **Evolvere Energia S.p.A.**: proprietaria di tutti gli asset del Gruppo Evolvere; (ii) interamente Evolvere Venture S.r.l.: società di venture capital che investe in start up innovative, quali: (ii.a)

e nella fornitura di energia elettrica a clienti domestici, a imprese di piccole dimensioni e ad alcune amministrazioni pubbliche. Nel 2018 il Gruppo Evolvere ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato consolidato pari a circa [30-40] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione da parte di EGL del 70% del capitale sociale di Evolvere, realizzata rilevando: (a) da L&B, sia una quota parte delle azioni dalla stessa già oggi detenute (nella misura del 51,79% del capitale di Evolvere), sia un'ulteriore partecipazione azionaria del 4,07% che L&B si impegna ad acquistare, entro la data di perfezionamento dell'operazione, da alcuni dei soci di minoranza (*i.e.* alcune delle ventidue persone fisiche che complessivamente detengono il 5,04% del capitale sociale di Evolvere); (b) da Eventi sia una quota parte delle azioni dalla stessa già oggi detenute (nella misura dell'11,08% del capitale di Evolvere), sia un'ulteriore partecipazione azionaria dello 0,97% che Eventi si impegna ad acquistare, entro la data di perfezionamento dell'Operazione, dai suddetti soci di minoranza; (c) da ESM l'1,76% delle azioni (d) da TOP lo 0,33% delle azioni. All'esito della concentrazione, pertanto, il capitale sociale di Evolvere sarà così ripartito: 70% proprietà di EGL, 14,42% di L&B, 15% di Eventi, 0,49% di ESM S.r.l. e 0,09% TOP S.r.l.

4. I patti parasociali stipulati tra le parti prevedono un impegno di non concorrenza in forza del quale L&B, Eventi, ESM, e TOP, nonché le loro controllate dirette e indirette, le loro controllanti dirette e indirette e tutte le società sottoposte al loro medesimo controllo, si impegnano nei confronti di EGL a: (i) non svolgere in Italia direttamente o indirettamente l'attività di vendita e installazione presso terzi di impianti fotovoltaici con potenza inferiore a 20 KW (c.d. attività in concorrenza); resta, tuttavia, salva la possibilità di assumere in altre società che svolgono l'attività in concorrenza partecipazioni o interessenze se di carattere meramente finanziario o se riguardano società per le quali tale attività non costituisca il proprio *core business* ma un'attività marginale; (ii) non formulare offerte di lavoro o assumere dipendenti, consulenti collaboratori di Evolvere e controllate; (iii) non utilizzare la lista clienti di Evolvere e controllate e a (iv) non contattare clienti di Evolvere e controllate per instaurare qualsivoglia relazione con riguardo alla attività in concorrenza. La predetta pattuizione ha una validità massima fino al 30 giugno 2024, vale a dire di circa quattro anni e nove mesi dalla data di perfezionamento dell'operazione, prevista per gennaio 2020.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge

Evolvere Smart S.r.l., di cui detiene l'intero capitale sociale: attiva nello sviluppo di soluzioni per la domotica, big data e internet of things, (ii.b) Evogy S.r.l., di cui detiene il 40% del capitale sociale: attiva nel controllo e nella gestione efficiente dell'energia verso il mercato PMI e grandi aziende, attraverso l'utilizzo combinato della tecnologia IoT e l'intelligenza artificiale; (ii.c) E-Prosume S.r.l., di cui detiene il 50% del capitale sociale: attiva nello sviluppo della tecnologia blockchain su apparati di *smart home* per l'erogazione di servizi a elevato valore aggiunto; (ii.d) Renewable Dispatching S.r.l., di cui detiene il 40% del capitale sociale: attiva principalmente nella promozione di iniziative per la valorizzazione dell'energia prodotta da impianti rinnovabili sui mercati, con particolare attenzione ai mercati dei servizi: dispacciamento, bilanciamento, aggiustamento (iii) per il 23,785%, Pv Family S.r.l.: attiva nello sviluppo di servizi digitali per My Solar Family la community online di prosumer di Evolvere in Italia (cfr. sito internet di Evolvere <https://www.evolvere.io/it/struttura-societaria-gruppo-evolvere>). Il Gruppo, è in grado, quindi, di offrire un pacchetto che comprende: l'installazione e manutenzione di un impianto fotovoltaico e la fornitura di energia elettrica al dettaglio.

n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 498 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

6. Il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui contiene una restrizione direttamente connessa alla realizzazione dell'operazione e a essa necessaria. In particolare, nel caso di specie l'impegno assunto dal venditore va a beneficio dell'acquirente e risponde all'esigenza di garantire a quest'ultimo il trasferimento dell'effettivo valore dell'acquisizione. Tuttavia, per non travalicare i limiti di quanto ragionevolmente richiesto allo scopo, è necessario che la durata sia limitata a due anni, essendo l'acquirente già presente nel mercato, e che la portata geografica non ecceda l'attuale ambito geografico di operatività della società oggetto di acquisizione².

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

7. L'operazione in esame consente a ENI, tramite la controllata EGL, di ampliare la propria offerta di energia elettrica nei confronti, in particolare, dei clienti di piccole e medie dimensioni domestici e non domestici, allacciati in bassa tensione, offrendo loro soluzioni integrate di autoproduzione di elettricità da fonte rinnovabile, nel caso di specie, da fonte solare. In seguito all'acquisizione del Gruppo Evolvere, infatti, EGL sarà in grado di presentare un'offerta integrata, composta dall'installazione di un impianto di auto-generazione di energia elettrica (impianto fotovoltaico di potenza non superiore ai 20 Kw), dal servizio di manutenzione dell'impianto stesso, dalla fornitura di energia elettrica e dal servizio di controllo da remoto dei relativi consumi mediante soluzioni di c.d. *smart.home*.

8. I mercati interessati dall'operazione, in ragione dell'operatività dell'acquirente e dell'acquisita, devono, quindi, individuarsi nel mercato dell'installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici di piccole dimensioni e in quelli della vendita al dettaglio di energia elettrica, rispettivamente, a clienti domestici e non domestici allacciati in bassa tensione.

9. Riguardo al primo mercato, l'Autorità finora ha identificato l'unico mercato della produzione, integrazione e distribuzione dei sistemi fotovoltaici mentre Evolvere è presente nella sola installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici di piccole dimensioni. Tuttavia, in considerazione del limitato impatto dell'operazione in esame, non è necessario procedere a un'esatta definizione del mercato rilevante. Nel caso di specie, infatti, l'acquisizione non determina alcuna sovrapposizione orizzontale, poiché ENI non è presente in tale mercato, ed Evolvere è marginalmente presente nell'installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici di piccole dimensioni.

10. L'attività di vendita al dettaglio di energia elettrica consiste nella commercializzazione, fornitura e consegna dell'energia ai clienti finali, e si distingue, in base alla tipologia di clientela finale servita, tra vendita a: (a) clienti non domestici connessi in alta e media tensione; (b) clienti non domestici

² Vd. punto 20 della "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03)" in GUCE del 5 marzo 2005.

connessi in bassa tensione; (c) clienti domestici, anch'essi connessi in bassa tensione³. Come detto l'operazione interessa unicamente la vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti domestici e non domestici allacciati in bassa tensione la cui dimensione geografica è, nella prassi dell'Autorità, definita locale, tendenzialmente coincidente con le aree di esercizio del servizio di distribuzione. Nella definizione del mercato geografico della vendita al dettaglio ai clienti (domestici e non domestici) allacciati in bassa tensione, l'Autorità tiene, infatti, conto degli effetti di compartimentazione dei mercati tuttora conseguenti alla forte rilevanza dei venditori collegati alla società di distribuzione che, dopo aver esercitato in monopolio la vendita ai clienti vincolati, hanno ereditato la posizione di fornitori in regime di c.d. maggior tutela⁴, che è, evidentemente, maggiore nei contesti locali che coincidono con l'area di copertura della concessione di distribuzione.

11. In considerazione, tuttavia, di una sempre maggiore contendibilità della clientela soprattutto non domestica - caratterizzata da un maggior dinamismo nella ricerca attiva di un fornitore - da parte di operatori esterni alla località interessata, tale limite geografico, laddove opportuno, potrebbe dover essere sottoposto a ulteriori verifiche. Nel caso di specie, in ogni caso, non è necessario adottare una precisa definizione dell'ambito geografico per i due mercati della vendita di energia elettrica a clienti allacciati in bassa tensione, posto che, qualunque sia la definizione adottata, non muta l'esito della valutazione in quanto nessuna delle Parti esercisce il servizio di maggior tutela, e dunque in nessun ambito locale esse detengono, né singolarmente né congiuntamente, una posizione di particolare rilievo in termini di numero di punti di prelievo (POD) dalle stesse serviti⁵.

12. In particolare, sia a livello aggregato che a livello locale, la società acquisita serve un numero limitato di clienti finali, in tutte le province largamente inferiore, sia per i clienti domestici che per i non domestici in bassa tensione, all'1% del totale. Quanto ad Eni, nelle province per le quali si ha sovrapposizione con la presenza di Evolvere, l'acquirente non supera mai il [1-5%] dei clienti non domestici e il [10-20%] dei clienti domestici, rimanendo per questi ultimi di norma (con solo otto eccezioni) al di sotto del [5-10%].

13. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante, o a modificare in misura significativa le condizioni di concorrenza in nessuno dei mercati rilevanti considerati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati dell'installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici di piccole dimensioni e nei mercati della vendita di energia elettrica al dettaglio ai clienti sia non domestici che domestici tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

³ Vd., *ex multis*, provvedimento n. 27906, del 18 settembre 2019 (C12252 - Axpo Italia/Ramo di azienda di AXOPOWER), in Bollettino n. 40/2019 e provvedimento n. 27610, del 27 marzo 2019 (C12222 - Canarino/Gesam Gas & Luce), in Bollettino n. 15/2019.

⁴ Come noto, la fornitura in maggior tutela può essere scelta dalla totalità dei clienti domestici e, per quanto riguarda i non domestici, dalle imprese con meno di cinquanta dipendenti e di dieci milioni di fatturato.

⁵ I dati forniti dalle parti e qui riassunti sono riferiti al 2017 perché vincolati dalla disponibilità di informazioni ufficiali sul numero totale di POD presenti in ciascuna provincia, reperibili solo per 2017, nel documento di ARERA Monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas (rapporto 117/2018/I/COM, dell'1 marzo 2018). Secondo le parti, tuttavia, la struttura dei mercati nel 2017 sarebbe sostanzialmente rappresentativa anche della situazione esistente nel 2018.

RITENUTO, altresì, che i patti di non concorrenza intercorsi tra le Parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12271 - ALLFUNDS BANK/RAMO DI AZIENDA DI BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Provvedimento n. 28046

L' AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione di Allfunds Bank S.A.U., pervenuta in data 11 dicembre 2019;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Allfunds Bank S.A.U. (di seguito, "AFB") è un istituto di credito di diritto spagnolo; esso è parte del Gruppo Allfunds, il quale è attivo a livello mondiale nella distribuzione di fondi di investimento e nell'offerta integrata dei relativi servizi (ad esempio, distribuzione di fondi, gestione degli ordini, custodia dei fondi, gestione delle informazioni, servizi di ricerca, etc.), attraverso una piattaforma ad architettura aperta, a favore di clienti istituzionali che investono in nome e per conto proprio o per conto dei propri clienti.

Il Gruppo Allfunds è indirettamente controllato da fondi gestiti da Hellman & Friedman LLC.

Nel 2018, il fatturato realizzato dal Gruppo AFB, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90 (un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), è risultato pari a circa [10-20] miliardi di euro*, di cui circa [498-700] milioni di euro realizzati in Italia.

2. Oggetto di acquisizione è il ramo di azienda di BNP Paribas Securities Services (di seguito, anche "Ramo di Azienda BPSS"), composto da beni mobili e immobili (quali ad esempio, i contratti di lavoro, i diritti di proprietà intellettuale, i contratti con i clienti, i contratti con i fornitori, etc) necessari per operare nella fornitura di servizi a supporto della distribuzione di fondi comuni di investimento in Italia. In particolare, il Ramo di Azienda BPSS offre servizi di banca corrispondente, ovvero opera come soggetto incaricato dei pagamenti e servizi di *Central Transfer Agency*.

Attualmente, il Ramo di Azienda BPSS è controllato da BPSS e, indirettamente, dal Gruppo BNP Paribas (di seguito, anche "Gruppo BNPP"), attivo a livello internazionale nell'offerta di prodotti bancari, finanziari e assicurativi.

Nel 2018, il fatturato realizzato dal ramo di azienda oggetto di acquisizione, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90 (un decimo del totale dell'attivo dello stato

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), è risultato pari a circa [30-100] milioni di euro, quasi interamente realizzati in Italia.

II. LA DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata ha ad oggetto l'acquisizione, da parte di AFB, del controllo esclusivo del Ramo di Azienda BPSS, previo conferimento da parte di BNPP degli *assets* che compongono il Ramo di Azienda in AFB. A fronte di tale conferimento, è previsto che BNPP riceva una quota minoritaria del capitale sociale di AFB a protezione dell'investimento finanziario effettuato, senza che tali azioni conferiscano alcun diritto in merito al *budget* e al *business plan* del Ramo di Azienda BPSS. Per conseguenza, all'esito del conferimento, AFB verrà a detenere il controllo esclusivo del Ramo di Azienda BPSS.

4. Infine, l'accordo sottoscritto tra le Parti prevede un obbligo di non sollecitazione in base al quale BNPP si impegna a non sollecitare, direttamente o indirettamente, i dipendenti di AFB e i dipendenti parti del Ramo di Azienda per un periodo di due anni dal *closing*. Inoltre, è previsto un obbligo di acquisto in base al quale BPSS si impegna a far sì che BNL continui ad utilizzare i servizi resi da AFB, successivamente al *closing*, per un periodo di cinque anni, eventualmente prorogabile per altri cinque anni.

III. LA QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione in esame, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un ramo di impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale, calcolato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 287/90, realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 498 milioni di euro, e il fatturato realizzato individualmente, a livello nazionale, da almeno due di esse è superiore a 30 milioni di euro.

6. Gli obblighi di non sollecitazione e di acquisto costituiscono restrizioni direttamente connesse e necessarie alla realizzazione dell'operazione, in quanto strettamente funzionali alla salvaguardia del valore del ramo di azienda acquisito, a condizione che essi siano limitati merceologicamente e geograficamente all'attuale ambito di operatività del ramo di azienda oggetto di acquisizione e che abbiano una durata non eccedente rispettivamente il periodo di due anni, per l'obbligo di non sollecitazione, e di cinque anni, per l'obbligo di acquisto¹. Al riguardo, occorre osservare che una durata degli obblighi superiore a quella rispettivamente di due anni e di cinque anni risulterebbe eccedere l'esigenza di garantire all'acquirente il trasferimento dell'effettivo valore dell'acquisizione.

¹ Comunicazione della Commissione europea sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03) § 18 e ss. e § 32 e ss..

IV. VALUTAZIONI

7. In considerazione dell'attività svolta dalle Parti, la presente operazione interessa il settore dei servizi a supporto della distribuzione di fondi comuni di investimento e, in particolare, dei servizi di intermediazione dei pagamenti, dei servizi intermediazione degli ordini e dei servizi di cura dei rapporti con gli investitori. Trattasi di servizi amministrativi e di gestione delle relazioni con gli investitori finali, finalizzati, ad esempio, ad informare questi ultimi in relazione ai diritti ad essi spettanti in funzione dell'investimento, o in relazione agli eventi che coinvolgono il fondo da essi partecipato. Tali servizi risultano connessi ai servizi di banca depositaria, ossia ai servizi di controllo e garanzia sul funzionamento dei fondi, e appaiono *prima facie*, costituire parte del medesimo mercato del prodotto rilevante, avente una dimensione geografica quantomeno nazionale.

8. In proposito, si rileva come, in ragione del posizionamento sul mercato delle parti, la valutazione della presente operazione appaia la medesima sia considerando tutti i servizi sopra descritti come appartenenti ad un mercato unico sia considerandoli come appartenenti a mercati rilevanti distinti. Pertanto, in questa sede non appare necessario procedere all'individuazione di distinti mercati merceologici all'interno del più ampio ambito dei servizi a supporto della distribuzione di fondi comuni di investimento.

9. Sulla base delle informazioni fornite, anche considerando il più ristretto ambito dei soli servizi amministrativi e di gestione delle relazioni, in cui opera il Ramo di Azienda di BPSS, quest'ultimo ha una quota pari al [10-15%] del mercato mentre AFB ha una quota di mercato pari al [5-10%], così che, a seguito dell'operazione, la quota *post-merger* sarà pari al [20-25%] del mercato.

10. Vista la quota di mercato, considerato che nel medesimo mercato operano numerosi e qualificati concorrenti, tra cui, ad esempio, Société Générale Securities Services e Depobank, e considerato che tali attività potrebbero essere gestite direttamente anche dai distributori di fondi, quali ad esempio gli istituti di credito, si ritiene che l'operazione non è idonea a determinare l'acquisizione o il rafforzamento di una posizione dominante, né a produrre restrizioni della concorrenza nel mercato rilevante nel caso di specie.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non sollecitazione e di acquisto sopra descritti possono essere considerati accessori alla presente operazione nei soli limiti merceologici, geografici e temporali sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, i suddetti patti ove si realizzino oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1636 - SELEZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI

Roma, 2 gennaio 2020

Comune di Quarrata
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa
Unione Comunale del Chianti Fiorentino
Comune di Vaglia

L'Autorità della Concorrenza e del Mercato, a seguito della ricezione di una segnalazione su possibili criticità concorrenziali nelle procedure di affidamento del servizio di Responsabile Protezione Dati (di seguito, RPD), nella sua adunanza del 20 dicembre 2019, ha ritenuto di svolgere alcune osservazioni, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 287/90, al fine di rimuovere gli ostacoli all'operatività dei soggetti attivi in questo settore.

In via preliminare, l'Autorità ha verificato che talvolta le pubbliche amministrazioni, nel selezionare un RPD esterno, richiedono l'iscrizione nell'albo professionale degli avvocati (si veda ad esempio i bandi dell'Unione di Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa e dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino) o la laurea in giurisprudenza (Comune di Quarrata e Comune di Vaglia).

Rispetto ai requisiti che il RPD deve possedere, è opportuno chiarire che la normativa in vigore non fa riferimento a specifici titoli di studio, né richiede iscrizioni agli albi professionali.

Si ricorda, infatti, che l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento o RGPD) stabilisce che anche le Amministrazioni Pubbliche, in quanto titolari del trattamento dei dati personali, provvedano a designare un RPD destinato ad assolvere funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento. Il comma 5 dell'art. 37 del Regolamento prevede che *«il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»*.

Le Linee Guida sui responsabili della protezione dati, elaborate dal Gruppo di lavoro ‘Articolo 29’ per la protezione dei dati¹, sulla base dell’art. 37, comma 6, del Regolamento, consentono di designare un RPD esterno².

Sul tema delle qualità professionali richieste al RPD, nelle citate Linee Guida si legge: *«l’articolo 37, paragrafo 5, non specifica le qualità professionali da prendere in considerazione nella nomina di un RPD; tuttavia, sono pertinenti al riguardo la conoscenza da parte del RPD della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati e un’approfondita conoscenza del RGPD. Proficua anche la promozione di una formazione adeguata e continua rivolta ai RPD da parte delle Autorità di controllo. È utile la conoscenza dello specifico settore di attività e della struttura organizzativa del titolare del trattamento; inoltre, il RPD dovrebbe avere buona familiarità con le operazioni di trattamento svolte nonché con i sistemi informativi e le esigenze di sicurezza e protezione dati manifestate dal titolare. Nel caso di un’autorità pubblica o di un organismo pubblico, il RPD dovrebbe possedere anche una conoscenza approfondita delle norme e procedure amministrative applicabili»*. Le Linee Guida prevedono, inoltre, che *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali oggetto di trattamento. Per esempio, se un trattamento riveste particolare complessità oppure comporta un volume consistente di dati sensibili, il RPD avrà probabilmente bisogno di un livello più elevato di conoscenze specialistiche e di supporto.*

Fra le competenze e conoscenze specialistiche pertinenti rientrano le seguenti:

- *conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati, compresa un’approfondita conoscenza del RGPD;*
- *familiarità con le operazioni di trattamento svolte;*
- *familiarità con tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati;*
- *conoscenza dello specifico settore di attività e dell’organizzazione del titolare/del responsabile;*
- *capacità di promuovere una cultura della protezione dati all’interno dell’organizzazione del titolare/del responsabile»*.

Né il Regolamento né le linee guida sopra citate, quindi, richiedono un’abilitazione professionale per l’esercizio del ruolo di RPD. Analogamente, non vi è traccia di simili requisiti al punto 2.5.2 relativo alle *“Qualifiche, competenze e posizione del RPD”* del Manuale, predisposto da cinque Autorità (Polonia, Spagna, Bulgaria, Croazia e Italia), destinato ai Responsabili della protezione dei dati nei settori pubblici e parapubblici per il rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea, elaborato per il programma “T4DATA” con il contributo del Garante

¹ Il Gruppo di lavoro è stato istituito in virtù dell’articolo 29 della Direttiva 95/46/CE. È l’organo consultivo indipendente dell’UE per la protezione dei dati personali e della vita privata. I suoi compiti sono previsti dall’articolo 30 della direttiva 95/46/CE e all’articolo 15 della Direttiva 2002/58/CE.

² In particolare, è previsto che *«il RPD può far parte del personale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento (RPD interno) ovvero “assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi”. In quest’ultimo caso il RPD sarà esterno e le sue funzioni saranno esercitate sulla base di un contratto di servizi stipulato con una persona fisica o giuridica. Se la funzione di RPD è svolta da un fornitore esterno di servizi, i compiti stabiliti per il RPD potranno essere assolti efficacemente da un team operante sotto l’autorità di un contatto principale designato e “responsabile” per il singolo cliente. In tal caso, è indispensabile che ciascun soggetto appartenente al fornitore esterno operante quale RPD soddisfi tutti i requisiti applicabili come fissati nel RGPD. Per favorire efficienza e correttezza e prevenire conflitti di interesse a carico dei componenti il team, le linee guida raccomandano di procedere a una chiara ripartizione dei compiti nel team del RPD esterno, attraverso il contratto di servizi, e di prevedere che sia un solo soggetto a fungere da contatto principale e “incaricato” per ciascun cliente»*.

italiano per la protezione dei dati personali. Né, infine, il Garante per la protezione dei dati personali individua come necessari tali requisiti, così come emerge nelle FAQ pubblicate sul sito³.

Sul punto, atteso che le norme che disciplinano le funzioni e i requisiti del RPD non individuano un determinato titolo di studio ai fini dello svolgimento di tale incarico, l'Autorità invita le Pubbliche Amministrazioni che intendano richiedere un titolo di studio specifico a tenere in dovuta considerazione la proporzionalità tra quanto richiesto e la complessità del compito da svolgere nel caso concreto.

Infatti, con specifico riferimento al requisito dell'iscrizione all'albo professionale degli avvocati, esso appare discriminatorio e non giustificato. Tale requisito, invero, non è necessariamente in grado di dimostrare il possesso delle competenze tecniche per lo svolgimento adeguato del servizio e si palesa, nel caso di specie, del tutto sproporzionato e discriminatorio, perché idoneo a escludere in modo ingiustificato dalla competizione soggetti esperti della materia, ma non iscritti all'albo⁴.

In conclusione, sulla base di quanto precede, l'Autorità auspica che le amministrazioni in indirizzo valutino con attenzione i requisiti da inserire nei propri bandi per la selezione dei RPD al fine di evitare restrizioni all'accesso alle selezioni che possano risultare sproporzionate e ingiustificate.

L'Autorità invita a comunicare, entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali sopra evidenziate. La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n.287/90.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

³ Più nel dettaglio, nelle FAQ del Garante per la protezione dei dati personali sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico, si legge «*come accade nei settori delle cosiddette "professioni non regolamentate", si sono diffusi schemi proprietari di certificazione volontaria delle competenze professionali effettuate da appositi enti certificatori. Tali certificazioni (che non rientrano tra quelle disciplinate dall'art. 42 del RGPD) sono rilasciate anche all'esito della partecipazione ad attività formative e al controllo dell'apprendimento. Esse, pur rappresentando, al pari di altri titoli, un valido strumento ai fini della verifica del possesso di un livello minimo di conoscenza della disciplina, tuttavia non equivalgono, di per sé, a una "abilitazione" allo svolgimento del ruolo del RPD né, allo stato, sono idonee a sostituire il giudizio rimesso alle PP.AA. nella valutazione dei requisiti necessari al RPD per svolgere i compiti previsti dall'art. 39 del RGPD*».

Nelle FAQ sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito privato l'Autorità è ancor più diretta nell'affermare che «*il responsabile della protezione dei dati personali, al quale non sono richieste specifiche attestazioni formali o l'iscrizione in appositi albi, deve possedere un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento*».

⁴ L'Autorità si è già espressa su questioni simili. Si veda, ad esempio, AS616 del 16 settembre 2009, *Distorsioni della concorrenza nel mercato dei servizi di consulenza del lavoro e dei servizi informatici di elaborazione dati per la gestione del personale*, in boll. 37/2009.

AS1637 - GESTIONE DEL COMPENSO COPIA PRIVATA NEL SETTORE AUDIOVISIVO

Roma, 2 gennaio 2020

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per i Beni e le Attività Culturali

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio del potere di cui all’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nell’adunanza del 20 dicembre 2019, ha ritenuto opportuno segnalare a codeste Istituzioni i problemi concorrenziali relativi alla gestione del compenso copia privata (di seguito, CCP), disciplinato, tra l’altro, dagli articoli 71-*sexies* e ss. della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore), dall’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della direttiva 2014/26/UE, nonché dal Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 20 giugno 2014, “*Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi ai sensi dell’art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633*”, parzialmente modificato dal più recente Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del 18 giugno 2019, recante “*Esenzioni dal versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi*”.

Anche alla luce dei pareri rilasciati dagli Uffici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, l’Autorità auspica che codeste Istituzioni possano intervenire tempestivamente, mediante l’esercizio dei poteri di vigilanza e atti di indirizzo, al fine di definire i nuovi criteri di ripartizione del CCP, settore video, e rimuovere, in tale ambito, gli ostacoli a che gli organismi di gestione collettiva (di seguito, OGC) e/o le entità di gestione indipendenti (di seguito, EGI) partecipino al processo di ripartizione ricevendo direttamente dalla SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori la quota di CCP video loro spettante.

Ad oggi, infatti, la SIAE, l’ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, l’APA – Associazione Produttori Audiovisivi (precedentemente APT – Associazione Produttori Televisivi) e l’Unione Italiana Editoria Audiovisiva Media Digitali e Online (in forma abbreviata, Univideo) – anche per il tramite delle rispettive società controllate – sono gli unici soggetti che gestiscono il CCP video, precludendo analoga possibilità agli eventuali OGC ed EGI interessati; ciò in un contesto in cui la gestione del CCP non appare assimilabile alle attività istituzionali tipicamente svolte dalle associazioni di categoria, le quali, peraltro, non sono soggette ai più stringenti requisiti che il D.Lgs. n. 35/2017 prevede per le *collecting* al fine di assicurare una gestione corretta e trasparente degli interessi degli aventi diritto.

L'Autorità ritiene che gli ostacoli alla gestione del CCP video da parte degli OGC e delle EGI, per conto dei rispettivi associati/mandanti, siano distorsivi delle dinamiche competitive nei mercati interessati, in quanto creano ingiustificate barriere all'entrata. Inoltre, tali ostacoli comprimono la libertà degli aventi diritto di scegliere il soggetto cui affidare la gestione del CCP video, anche nella prospettiva di un'offerta a portafoglio dei servizi di gestione che consenta di affidare alla medesima *collecting* la gestione del CCP video unitamente alla gestione degli altri diritti dell'interessato, siano essi diritti d'autore o diritti connessi.

Al riguardo, l'Autorità rileva che l'assetto ad oggi in essere non è coerente né con la normativa vigente (articolo 71-*octies*) – che, come noto, consente “anche” e non soltanto alle associazioni di categoria di svolgere l'attività di gestione del CCP – né con l'evoluzione dei mercati relativi alla gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ove già operano sia OGC, sia EGI, che gestiscono tali diritti per conto dei propri mandanti/associati e, in alcuni casi, anche il CCP destinato, ad esempio, agli artisti, interpreti ed esecutori.

All'uopo, giova evidenziare che la normativa dell'Unione europea e nazionale sulla gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi si è progressivamente orientata verso il superamento di assetti monopolistici e il riconoscimento delle attività delle *collecting* (OGC ed EGI) quali imprese che svolgono, dietro remunerazione, l'attività di gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi; tale evoluzione è funzionale ad affermare la libertà del titolare del diritto, di scegliere a quale *collecting* rivolgersi, nonché a migliorare la qualità dei servizi offerti, non solo in termini economici ma anche in termini qualitativi, sotto il profilo dei tempi e delle modalità di ripartizione degli importi dovuti. Come noto, in Italia, questa evoluzione si snoda in tre passaggi fondamentali: i) nel 2012, con l'articolo 39, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, così come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, è stata liberalizzata l'attività di gestione dei diritti connessi; ii) nel 2017, con il D.Lgs. n. 35/2017, è stata introdotta una disciplina organica dei requisiti e del sistema vigilanza degli OGC e delle EGI, vale a dire delle *collecting* cui gli aventi diritto possono rivolgersi, sulla base di una libera scelta, per la gestione dei diritti connessi e dei diritti d'autore; iii) sempre nel 2017, con l'articolo 19 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (c.d. decreto fiscale), è stato superato nel settore del diritto d'autore, il monopolio *ex* articolo 180 della legge n. 633/41.

In questo contesto, la gestione del CCP costituisce un tassello dello sviluppo dei mercati relativi alla intermediazione/gestione dei diritti economici degli aventi diritto correlati allo sfruttamento/utilizzazione delle opere dell'ingegno, siano essi diritti d'autore, diritti connessi o lo stesso CCP. In particolare, gli aventi diritto possono essere interessati ad affidare alla stessa *collecting* la gestione del diritto d'autore (o del diritto connesso) unitamente alla gestione del CCP, opzione attualmente preclusa nel settore video. Pertanto, l'impossibilità delle *collecting*, soprattutto se nuove entranti, di offrire un portafoglio completo di servizi non solo elimina la concorrenza nei mercati relativi alla gestione del CCP video, ma potrebbe indebolire la capacità delle stesse *collecting* di esercitare una efficace pressione competitiva nei mercati relativi alla gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

Al fine di superare le criticità concorrenziali sopra rilevate, l'Autorità auspica che, sotto la vigilanza di codeste Istituzioni, siano tempestivamente definiti i nuovi criteri per la ripartizione del CCP video. Pertanto, è necessario che la SIAE instauri un processo negoziale con il coinvolgimento pieno e non discriminatorio di tutti gli intermediari interessati, senza privilegiare le associazioni di categoria e

avvalendosi anche dell'esperienza professionale maturata dalle *collecting* in comparti contigui (CCP settore audio, diritti d'autore e diritti connessi).

L'Autorità ritiene che i nuovi criteri di ripartizione del CCP video debbano essere coerenti con l'evoluzione normativa ed economica dei mercati interessati e debbano essere improntati ai principi di trasparenza, non discriminazione e rappresentatività. In particolare, i nuovi criteri di ripartizione del CCP settore video dovrebbero riflettere le caratteristiche del mercato, senza tuttavia costituire per gli anni futuri un sistema rigido; la procedura di gestione del CCP video dovrebbe prevedere, infatti, un meccanismo che consenta l'adeguamento degli importi che la SIAE deve versare agli intermediari, in funzione di tutti i parametri rilevanti (ad esempio, diritti connessi versati al produttore e uso effettivo delle opere), dell'andamento dei singoli comparti (ad esempio, delle opere cinematografiche e delle opere televisive) e in funzione dei mandati ricevuti. Come già avviene in settori contigui, la definizione dei criteri e la gestione della ripartizione del CCP potrebbero vedere il coinvolgimento anche di soggetti terzi, imparziali e con adeguati requisiti di professionalità.

In conclusione, l'Autorità auspica che le osservazioni sopra svolte possano contribuire a superare le criticità concorrenziali individuata nella gestione del CCP settore video, di modo che anche in questo comparto sia incentivato – a beneficio dei consumatori, ovvero degli aventi diritto – il corretto sviluppo di dinamiche competitive e, quindi, un miglioramento dell'offerta dei servizi di gestione.

Fatte salve eventuali altre forme di intervento nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali a tutela della concorrenza, l'Autorità auspica, pertanto, che codeste Istituzioni possano esercitare pienamente i poteri di vigilanza sulla SIAE, impiegando ogni strumento utile affinché siano definiti i nuovi criteri di ripartizione del CCP nel settore video, per l'anno 2019 e per gli anni il cui processo di liquidazione è ancora in corso, e non sia pregiudicata l'attività delle *collecting* che, sulla base di una libera scelta dei propri mandanti/associati, ricevono il mandato di gestire il CCP video. A tali fini, l'Autorità resta in attesa di conoscere, con la consentita sollecitudine, le determinazioni di codeste Istituzioni.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP325 - VODAFONE-DISCRIMINAZIONE IBAN ESTERI

Provvedimento n. 28052

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2019;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO il Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009, con particolare riferimento agli artt. 9 ed 11;

VISTO il Decreto Legislativo n. 135/2015, di attuazione dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 3;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO in particolare l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 19 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento n. 27642 del 10 aprile 2019, con il quale è stata accertata la violazione da parte di Vodafone Italia S.p.A. dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 260/2012, riguardante il divieto di discriminazione per le domiciliazioni bancarie su Iban esteri di banche all'interno dell'unione Europea;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

1) Il provvedimento n. 27642

1. Con provvedimento n. 27642 del 10 aprile 2019, l'Autorità ha accertato la violazione, da parte di Vodafone Italia S.p.A. (di seguito Vodafone), del Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti

diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009, con particolare riferimento agli artt. 9 ed 11, vietando l'ulteriore continuazione della violazione.

2) La relazione di ottemperanza e le evidenze acquisite

2. Vodafone ha presentato, in data 30 luglio 2019, una prima Relazione di ottemperanza, nella quale ha dichiarato, in sintesi, di aver implementato le funzionalità necessarie ad accogliere le richieste di domiciliazione su conti correnti appartenenti all'area SEPA attraverso tutti i canali di vendita. In particolare, la società ha dichiarato di aver esteso la possibilità di richiedere di effettuare il pagamento del servizio tramite Iban estero anche al canale *web*.

3. In data 30 luglio 2019, è pervenuta all'Autorità una segnalazione riguardante la mancata realizzazione da parte di Vodafone di misure efficaci per consentire agli utenti di gestire autonomamente la domiciliazione delle proprie utenze su Iban di banche estere dell'Unione Europea.

4. In data 6 settembre 2019, al fine di acquisire elementi essenziali per valutare il contenuto della citata Relazione di ottemperanza di Vodafone, l'Autorità ha inoltrato a quest'ultima una richiesta di informazioni e riscontri documentali.

5. Con comunicazione del 27 settembre 2019, Vodafone ha evidenziato di aver adottato una procedura che consentirebbe al cliente di scegliere come metodo di pagamento la domiciliazione bancaria su Iban estero. Dalla documentazione allegata, tuttavia, emerge che la procedura non consente la gestione automatizzata della richiesta *online* di domiciliazione su Iban estero, ma prevede la lavorazione manuale della pratica da parte del *backoffice*.

6. Più nello specifico, dalle pagine del sito ufficiale di Vodafone agli atti, in cui sono riportati i passaggi conclusivi di una procedura di acquisto di un'offerta di telefonia fissa attraverso il canale *web*, emerge che il consumatore che intenda scegliere l'addebito ricorrente mediante un Iban estero UE che presenti iniziali diverse da "IT" e "SM", non può attivare l'offerta inserendo fisicamente nella schermata l'Iban, ma deve contattare un operatore. Il consumatore viene, infatti, invitato a cliccare sul link "*clicca qui*", presente sotto la scritta "*se possiedi un iban estero puoi attivare l'offerta con un nostro operatore*". In questi casi, secondo la documentazione prodotta in atti dalla stessa Vodafone, le pratiche vengono inserite con Iban UE, messe in uno stato di sospeso *ad hoc* "*Iban EU: da lavorare manualmente*" e inviate in un Report al *backoffice* per la lavorazione manuale¹.

7. Inoltre, Vodafone sembrerebbe accettare, secondo la predetta procedura, il pagamento con addebito su Iban estero "*solo su piani di rete fissa e convergenti mobili*"², con esclusione dei servizi mobili in abbonamento acquistati separatamente dalla linea fissa.

8. Tale evidenza sembrerebbe confermata da una segnalazione pervenuta in data 15 novembre 2019, nella quale un consumatore lamenta di essersi recato in un punto vendita Vodafone per attivare un servizio mobile in abbonamento e di essersi visto negare la possibilità di usare l'Iban estero in suo possesso.

¹ Cfr. Allegato 3 alla comunicazione di Vodafone pervenuta in data 29 settembre 2019, contenente l'informativa messa a disposizione dei call center per procedere all'attivazione di un nuovo servizio fisso o mobile in abbonamento.

² Cfr. All. 2 alla comunicazione di Vodafone pervenuta in data 29 settembre 2019.

II. VALUTAZIONI

9. Dalle rilevazioni effettuate e dai riscontri acquisiti è emersa la reiterazione della condotta illecita oggetto del provvedimento sopra citato.

10. In particolare, dalle evidenze documentali risulta che la condotta posta in essere da Vodafone, in violazione dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 260/2012, ha continuato ad essere diffusa successivamente all'adozione del provvedimento.

11. La società, infatti, non fornisce ai consumatori un sistema automatico di accettazione di Iban esteri, che consenta loro di poter procedere in maniera autonoma alla domiciliazione delle proprie utenze di telefonia fissa e mobile utilizzando iban di banche estere UE aderenti al circuito SEPA, essendo invece prevista una procedura manuale. Ad esempio, non è consentito l'inserimento sul sito web aziendale dell'Iban estero. Ciò costituirebbe una continuazione della condotta discriminatoria oggetto del provvedimento n. 27642 del 10 aprile 2019 ove, tra l'altro, si rilevava che *“Rispetto al canale online ciò si traduce materialmente ancora oggi nella impossibilità di inserire durante la procedura di acquisto un Iban che presenti iniziali diverse da “IT” o “SM” il che, tra l'altro, preclude la possibilità di aderire alle offerte riservate a tale canale scegliendo come modalità di pagamento la domiciliazione tramite conto corrente su banca estera”*. Inoltre, il professionista non accetta la domiciliazione bancaria con Iban estero nel caso dell'acquisto di servizi di telefonia mobile in abbonamento non facenti parte di una offerta convergente con il servizio di telefonia fissa.

12. Le condotte in esame presentano i medesimi profili di violazione già accertati.

13. Il citato provvedimento n. 27642 del 10 aprile 2019 risulta notificato a Vodafone Italia S.p.A. in data 29 aprile 2019. Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che la violazione è stata reiterata successivamente a tale data.

14. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, e volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.

RITENUTO, quindi, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 27642 del 10 aprile 2019, ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) di contestare a Vodafone Italia S.p.A. la violazione di cui all'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla citata delibera dell'Autorità n. 27642, del 10 aprile 2019;

b) l'avvio del procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Sara Perugini;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione B della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore dell'Autorità, dai legali rappresentanti della società, ovvero da persone da essa delegate;

e) che entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

IP326 - WIND-DISCRIMINAZIONE IBAN ESTERI

Provvedimento n. 28053

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2019;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO il Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009, con particolare riferimento agli artt. 9 ed 11;

VISTO il Decreto Legislativo n. 135/2015, di attuazione dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 3;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO in particolare l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 19 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento n. 27643 del 10 aprile 2019, con il quale è stata accertata la violazione da parte di Wind Tre S.p.A. dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 260/2012, riguardante il divieto di discriminazione per le domiciliazioni bancarie su Iban esteri di banche all'interno dell'unione Europea;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO**1) Il provvedimento n. 27643**

1. Con provvedimento n. 27643 del 10 aprile 2019, l'Autorità ha accertato la violazione da parte di Wind Tre S.p.A. (di seguito Wind Tre) del Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009, con particolare riferimento agli artt. 9 ed 11.

2) Le evidenze acquisite

2. Nel corso del procedimento PV3, Wind Tre ha dichiarato di aver concluso una complessa procedura di adeguamento dei sistemi che, a partire dal 31 marzo 2019, le avrebbe consentito di

accettare addebiti ricorsivi su conti correnti esteri nel caso di offerte non abbinate a un prodotto o a prodotti di fascia medio bassa. Le modifiche ai sistemi avrebbero altresì comportato una revisione dei processi e sistemi informativi compreso il sito *web* ufficiale.

3. In data 30 luglio 2019, è pervenuta all’Autorità una segnalazione riguardante la mancata realizzazione da parte di Wind Tre di misure efficaci per consentire agli utenti di gestire autonomamente la domiciliazione delle proprie utenze su Iban di banche estere dell’Unione Europea.

4. In particolare, secondo una simulazione di acquisto di un servizio di linea fissa effettuata in data 27 luglio 2019, nella schermata nella quale devono essere scelte le “*modalità di pagamento*”, l’addebito su conto corrente non consente l’inserimento di un Iban con iniziali estere che viene segnalato come campo non valido (“*campo codice paese non valido*”).

5. Nel mese di agosto 2019, due consumatori hanno denunciato il perdurare della violazione. In particolare, un consumatore ha riferito di essersi visto rifiutare la richiesta effettuata nel maggio 2019 di domiciliazione su Iban olandese e di aver ricevuto nel luglio 2019 una risposta da parte della Società nella quale veniva invitato a fornire un Iban italiano.

6. In data 6 settembre 2019, al fine di acquisire elementi essenziali per valutare i suddetti aspetti, l’Autorità ha inoltrato alla società un’apposita richiesta di informazioni e riscontri documentali.

7. Con riscontro pervenuto in data 26 settembre 2019 Wind Tre non ha, così come richiesto, fornito alcuna documentazione circa la possibilità per il consumatore di procedere *on-line* e con immediata risposta positiva alla domiciliazione delle proprie utenze su banca estera, limitandosi a produrre documentazione interna in merito alla procedura “manuale” seguita dagli addetti del *call center* nel caso di richiesta da parte dell’utente di “*variazione del metodo di pagamento*” e, nello specifico, di domiciliazione presso Banca UE dell’area SEPA.

8. Dagli *screenshot* prodotti in atti da Wind Tre emerge come la stessa informativa fornita al pubblico nelle FAQ presenti sul sito *internet* si limiti a citare la possibilità per il consumatore di effettuare il pagamento tramite conto corrente estero (facoltà da sempre concessa ai consumatori da Wind Tre mediante bonifici singoli effettuati ogni volta dal cliente) e non anche tramite domiciliazione bancaria (addebito ricorrente) con Iban estero.

9. Inoltre, alcune rilevazioni effettuate sul sito *internet* di Wind Tre, in data 5 dicembre 2019, confermano il perdurare della circostanza che nella pagina dedicata alle “*modalità di pagamento*” delle offerte relative al servizio di telefonia fissa, l’inserimento di un Iban con iniziali estere viene segnalato come campo non valido (“*campo codice paese non valido*”).

II. VALUTAZIONI

10. Dalle rilevazioni effettuate e dai riscontri acquisiti è emersa la reiterazione della condotta illecita oggetto del provvedimento sopra citato.

11. In particolare, dalle evidenze documentali risulta che la condotta posta in essere da Wind Tre, in violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 260/2012, ha continuato ad essere diffusa successivamente all’adozione del provvedimento.

12. La società, infatti, nella concreta modalità di attuazione delle modifiche effettuate per consentire la domiciliazione su Iban esteri, sembrerebbe di fatto non garantire l’eliminazione della discriminazione tra conti nazionali e stranieri, atteso che, nell’ambito della procedura di acquisto

online dei servizi di telefonia fissa, non viene consentito l'inserimento di un Iban con iniziali identificative di banche estere e il consumatore non viene nemmeno informato sull'esistenza di una procedura da seguire per poter in concreto domiciliare su conto estero il pagamento dell'utenza, risultando dunque impossibile usufruire di tale opzione. Più in generale, inoltre, secondo le denunce pervenute nell'agosto 2019, Wind Tre continuerebbe a rifiutare il pagamento mediante domiciliazione su Iban estero. Sembrano quindi permanere, a fronte delle modifiche attuate il 31 marzo 2019, modalità discriminatorie nella gestione delle modalità di pagamento in funzione della nazionalità dell'IBAN.

13. Le condotte in esame presentano i medesimi profili di violazione già accertati.

14. Il citato provvedimento n. 27643 del 10 aprile 2019 risulta notificato a Wind Tre S.p.A. in data 24 aprile 2019. Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che la violazione è stata reiterata successivamente a tale data.

15. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, e volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.

RITENUTO, quindi, che i fatti accertati possono integrare una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 27643 del 10 aprile 2019, ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) di contestare a Wind Tre S.p.A. la violazione di cui all'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla citata delibera dell'Autorità n. 27643 del 10 aprile 2019;

b) l'avvio del procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Sara Perugini;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione B della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore dell'Autorità, dai legali rappresentanti della società, ovvero da persone da essa delegate;

e) che entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

IP327 - TELECOM-DISCRIMINAZIONE IBAN ESTERI

Provvedimento n. 28054

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2019;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO il Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009, con particolare riferimento agli artt. 9 ed 11;

VISTO il Decreto Legislativo n. 135/2015, di attuazione dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 3;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO in particolare l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 19 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione del 15 novembre 2018, con la quale è stata avviata un'istruttoria nei confronti di Telecom Italia S.p.A., per accertare l'eventuale esistenza di una violazione dell'art. 9 del Reg. UE n. 260/2012, riguardante il divieto di discriminazione per le domiciliazioni bancarie su Iban esteri di banche all'interno dell'Unione;

VISTO il proprio provvedimento n. 27644 del 10 aprile 2019, con il quale è stato deliberato di chiudere il procedimento PV4 senza accertare l'infrazione, rendendo obbligatori gli impegni proposti da TIM S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 7, del *Codice del Consumo*;

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, le relazioni di ottemperanza di TIM S.p.A.; le segnalazioni pervenute; e le rilevazioni delle pagine del sito aziendale "*www.tim.it*" acquisite nella sezione riguardante le modalità di pagamento delle utenze;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO***1) Il provvedimento n. 27644***

1. Con provvedimento n. 27644 del 10 aprile 2019, l'Autorità accettava e rendeva vincolanti gli impegni presentati da Telecom Italia S.p.A. (di seguito, anche solo "TIM"), ritenuti ammissibili ed

idonei a rimuovere i profili di violazione del Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009, con particolare riferimento agli artt. 9 ed 11.

2. Con il medesimo provvedimento si rendevano vincolanti per TIM gli impegni, consistenti nella creazione e messa a disposizione di procedure per la gestione delle richieste dei propri utenti (sia nuovi clienti che già clienti) di domiciliazione su Iban di banche estere del circuito comunitario SEPA.

3. Più nel dettaglio, gli impegni presentati e ritenuti idonei a chiudere il procedimento PV4 senza accertamento dell'infrazione riguardavano i seguenti profili:

a) L'implementazione, entro giugno 2019, delle funzionalità necessarie all'accoglimento delle richieste di domiciliazione su conti correnti di banche residenti nei Paesi UE. Tale misura, attraverso l'adeguamento dei sistemi informativi della società alla gestione degli Iban esteri, grazie a una modifica globale e di "sistema" su tutte le procedure automatizzate di domiciliazione delle utenze di telefonia fissa e mobile, avrebbe consentito la domiciliazione su banche appartenenti a uno qualsiasi dei 28 Stati dell'UE in maniera automatica e senza bisogno di ricorrere a lavorazioni manuali *ad hoc*;

b) L'estensione, da aprile 2019, della possibilità di domiciliazione del pagamento su carte di credito anche per le utenze di telefonia fissa (oltre che per quelle mobili per cui tale forma di pagamento era già ammessa); le carte di credito consentite sono quelle emesse sia da soggetti nazionali che da operatori esteri;

c) Un'apposita campagna comunicazionale sul sito *web* di TIM e sulle fatture, per 2 cicli di fatturazione, relativa alle sopra descritte novità sulle modalità di pagamento dei servizi. La campagna informativa sarebbe diffusa in due fasi, entro il mese di marzo 2019 per le misure di cui al punto b) ed entro il giugno 2019 per quelle di cui al punto c).

4. Il citato provvedimento risulta notificato a TIM in data 17 aprile 2019. Con la delibera l'Autorità ha, del pari, disposto che la società trasmettesse, entro i sessanta giorni successivi alla citata notifica una relazione circa "l'avvenuta attuazione" degli impegni medesimi (relazione di ottemperanza).

2) L'attuazione degli impegni da parte di TIM

5. TIM ha presentato, in data 14 giugno 2019, una prima Relazione di ottemperanza riguardante le seguenti iniziative:

a) Nel mese di giugno 2019 è stata realizzata l'implementazione delle funzionalità necessarie all'accoglimento delle richieste di domiciliazione tramite "Iban esteri", ovvero Iban riguardanti conti correnti di consumatori accesi presso banche residenti in ambito SEPA;

b) È stata data esecuzione, in data 13 giugno 2019, alla campagna comunicazionale sul sito *internet* aziendale nella sezione "*Per i consumatori – Comunicazioni importanti*", nonché attraverso la diffusione di messaggi individuali ai consumatori con le seguenti modalità: 1) per la telefonia fissa con le fatture emesse a giugno 2019; 2) per la telefonia mobile con le fatture in emissione a luglio 2019 (tenendo conto del ciclo di fatturazione bimestrale).

Tali comunicazioni individuali sarebbero state ripetute, poi, per altri 2 cicli di fatturazione ovvero per la telefonia fissa nelle fatture di luglio ed agosto mentre per la telefonia mobile nelle fatture di agosto e settembre.

6. In data 30 luglio 2019, è pervenuta all’Autorità una segnalazione riguardante la mancata ottemperanza da parte di TIM agli impegni assunti, non avendo realizzato misure efficaci per consentire agli utenti (nuovi clienti e già clienti) di gestire autonomamente la domiciliazione delle proprie utenze su Iban di banche estere dell’Unione Europea.

7. In data 6 settembre 2019, al fine di acquisire elementi essenziali per valutare il contenuto della citata Relazione di ottemperanza di TIM è stata inoltrata a quest’ultima una richiesta di informazioni e riscontri documentali.

8. Con ulteriore segnalazione del 16 settembre 2019, venivano trasmesse rilevazioni aggiornate con le pagine *web* estratte il 9 settembre 2019 dal sito aziendale Tim, da cui si evinceva, tra l’altro, che il tentativo di domiciliazione con Iban esteri non aventi i caratteri e gli *standard* degli Iban italiani risultava impossibile in quanto la procedura veniva bloccata dall’indicazione: “*Il campo iban non è valido*”.

9. Con comunicazione del 26 settembre 2019 TIM, in risposta alla citata richiesta di chiarimenti e precisazioni da parte, ha indicato quanto segue:

a) a partire da luglio 2019 è stata modificata l’architettura dei sistemi di pagamento consentendo ai consumatori interessati, titolari di conti esteri, di richiedere ed ottenere la domiciliazione in questione;

b) alla data del 24 settembre 2019 il professionista ha ricevuto 30 richieste di domiciliazione con Iban esteri tutte soddisfatte tranne 4 domande inevase per “dati incongruenti” (soddisfatte 11 domiciliazioni con Iban esteri per la linea fissa e 15 domiciliazioni per la linea mobile);

c) è stata decisa, onde prolungarne gli effetti a vantaggio della clientela, un’estensione della campagna informativa sulle fatture aziendali anche nei mesi di settembre e novembre 2019;

d) inizialmente, l’ottemperanza è stata realizzata sul canale *web* mediante la possibilità di richiedere la domiciliazione utilizzando un modulo presente sul sito “tim.it”, che una volta compilato e spedito fa scattare la procedura di domiciliazione su banche estere;

e) Tim, nel corso del 2019, ha cercato di avviare un’importante riorganizzazione dei sistemi informativi creando una nuova piattaforma di Customer Relationship Management (CRM) che utilizza la tecnologia Digital Business System (DBSS) necessaria per la gestione “*completamente on line*” ed in totale autonomia delle richieste di domiciliazione sul *web*. Tale funzionalità sarebbe stata a regime entro la fine del mese di ottobre 2019;

f) sono state fornite ulteriori e più precise istruzioni, mediante apposite informative e circolari interne, al proprio servizio clienti ed ai vari *call center*.

10. La stessa TIM, nella citata comunicazione, ha riconosciuto di aver accumulato qualche ritardo e di essere incorsa in difficoltà attuative. Tuttavia, ha rilevato che risulta fisiologico che, in attuazione di impegni ed adempimenti complessi, si siano verificati alcuni disguidi ed eventuali incertezze di cui ha preso comunque nota per la relativa correzione.

11. Con successiva comunicazione del 29 ottobre 2019 TIM ha, poi, segnalato l’attivazione dell’operatività delle domiciliazioni su Iban esteri mediante il canale *web*, fornendo una copia delle relative schermate riguardanti le sezioni:

a) da “pagina pubblica” (quindi per nuovi clienti) su www.tim.it/assistenza/moduli, con la possibilità di scaricare e compilare un modulo per la domiciliazione bancaria da spedire alla società;

b) da “area privata” ovvero per i già clienti Tim autenticati nella sezione La mia linea/riepilogo è presente un “*form di richiesta*” di domiciliazione bancaria.

Non sono stati, invece, trasmessi ulteriori aggiornamenti sulla lista dei consumatori che hanno in concreto beneficiato delle domiciliazioni su Iban esteri.

12. Con comunicazione pervenuta il 18 novembre 2019 un consumatore ha lamentato il rifiuto da parte di Tim di procedere alla domiciliazione su Iban estero in occasione della richiesta di passaggio da un'utenza mobile ricaricabile ad un'utenza con addebito su conto corrente.

13. Dalle rilevazioni sul sito *web* www.tim.it effettuate in data 6 dicembre 2019, nella sezione “*posso chiedere la domiciliazione bancaria su conto corrente estero?*” compare la seguente risposta: “*Puoi scaricare il modulo di richiesta pdf direttamente dalla sezione Moduli ed inviarlo secondo le modalità indicate. In alternativa, per l'attivazione della domiciliazione bancaria su conto estero puoi contattare il Servizio Clienti ...*”

II. VALUTAZIONI NEL MERITO DELLE MISURE ADOTTATE DA TIM

14. Dalle segnalazioni, dai riscontri, dalle relazioni e dalla documentazione complessivamente acquisita appare emergere che, allo stato, TIM non ha provveduto ad attuare in maniera completa, integrale ed effettiva tutti gli impegni assunti e resi obbligatori con il citato provvedimento dell'Autorità.

15. In particolare, diversamente da quanto indicato negli impegni, Tim non ha mai fornito e non fornisce tuttora ai consumatori un sistema automatico di accettazione di Iban esteri al fine di consentire a tutte le tipologie di clienti (sia nuovi che già clienti) la possibilità di procedere in maniera autonoma e generalizzata alla domiciliazione delle proprie utenze di telefonia fissa e mobile su Iban esteri di banche UE dell'area SEPA.

16. Dalle relazioni di ottemperanza presentate da TIM, da ultimo in data 29 ottobre 2019, nonché dall'insieme degli elementi acquisiti e sopra descritti emergerebbe il mancato rispetto da parte della società degli impegni assunti ed approvati dall'Autorità.

La stessa TIM ha ammesso, del resto, i ritardi accumulati e le difficoltà incontrate nell'attuazione degli impegni rispetto alla tempistica originariamente indicata ed alle modalità di implementazione basate sull'integrale modifica dei sistemi (CRM) e delle piattaforme aziendali di pagamento, in maniera da assicurare agli utenti una gestione della domiciliazione bancaria con Iban esteri in tutto e per tutto analoga a quella riguardante gli Iban nazionali.

Gli impegni assunti e resi vincolanti con il provvedimento di chiusura del citato procedimento PV4 prevedevano, infatti, la data di giugno 2019 come termine per l'implementazione e la piena operatività delle domiciliazioni su Iban esteri gestite automaticamente ed autonomamente dagli utenti e senza bisogno, quindi, di lavorazioni “manuali” *ad hoc* sia per i nuovi clienti, sia per i già clienti TIM attraverso la propria area *web* dedicata. Tale impegno non è stato ancora implementato alla data odierna, come dimostra il fatto che per richiedere la domiciliazione su Iban esteri via *web* è necessario scaricare, compilare e spedire un modulo cartaceo.

17. In conclusione, le modifiche procedurali ed operative dei sistemi di pagamento predisposte da TIM non appaiono ancora consentire a tutti i consumatori con c/c presso banche estere UE dell'area SEPA di richiedere ed ottenere in maniera automatica, generalizzata e con una gestione autonoma e diretta sul canale *web*, la domiciliazione delle proprie utenze di telefonia (fissa e mobile) utilizzando i relativi Iban esteri.

18. Dalle evidenze documentali risulta, dunque, che TIM non ha ottemperato al provvedimento n. 27644 del 10 aprile 2019.

19. Ricorrono, pertanto, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, e volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.

RITENUTO, quindi, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 26744 del 10 aprile 2019, ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) di contestare a TIM S.p.A. la violazione di cui all'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla citata delibera dell'Autorità n. 26744, del 10 aprile 2019;

b) l'avvio del procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Antonio Mancini;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione B della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore dell'Autorità, dai legali rappresentanti del professionista, ovvero da persone da essa delegate;

e) che entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

VARIE

CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RATING DI LEGALITÀ

Provvedimento n. 28064

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2019;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'articolo 1, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62;

VISTO il proprio Regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075;

VISTE le proprie delibere 5 giugno 2014, n. 24953, 24 settembre 2014, n. 25121, 4 dicembre 2014, n. 25207, 13 luglio 2016, n. 26166, e 15 maggio 2018, n. 27165, con le quali si è ritenuto di modificare il Regolamento, per assicurare una sempre maggior efficacia del controllo che l'Autorità è chiamata a esercitare in sede di rilascio del *rating*;

CONSIDERATO che appare necessario procedere ad alcune modifiche del Regolamento volte alla valorizzazione della natura premiale dell'istituto, attraverso l'estensione dell'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del Regolamento, all'eliminazione di taluni dubbi interpretativi del Regolamento, all'adeguamento del Regolamento alla giurisprudenza intervenuta, alla semplificazione e chiarificazione del procedimento;

RITENUTO di dover dare avvio ad una procedura di consultazione pubblica per la revisione del Regolamento, in conformità a quanto già in precedenza osservato per l'adozione e la revisione dello stesso;

RITENUTO che la procedura di consultazione pubblica dovrà concludersi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Autorità, termine entro il quale tutti i soggetti interessati potranno far pervenire eventuali osservazioni sulle modifiche in esame, così come, più in generale, sulle altre disposizioni del Regolamento;

DELIBERA

di dare avvio a una consultazione pubblica per la revisione del Regolamento avente ad oggetto l'articolo 1, l'articolo 2, commi 2, 3 e 5, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, l'articolo 6, l'articolo 7, comma 1 e l'articolo 8.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXX- N. 1 - 2020

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini,
Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
